

REGIONE MARCHE

Assemblea legislativa

Proposta della IV Commissione permanente

SANITÀ E POLITICHE SOCIALI

(Seduta del 15 febbraio 2018)

Relatore di maggioranza: LUCA MARCONI

Relatore di minoranza: SANDRO ZAFFIRI

sulla proposta di legge n. 18

a iniziativa dei Consiglieri Marconi, Volpini, Micucci, Giancarli, Talè

presentata in data 20 novembre 2015

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO DEGLI ANZIANI

Testo proposto**Art. 1**
(Finalità)

1. La Regione, al fine di favorire il potenziamento e l'ampliamento dei servizi alle persone e l'impiego degli anziani in attività socialmente utili, promuove il servizio civile volontario degli anziani a cura degli enti pubblici e privati accreditati.

Art. 2
(Destinatari)

1. Si considerano persone anziane, ai fini di questa legge, coloro che hanno compiuto sessanta anni di età e che sono titolari di pensione ovvero non sono lavoratori, subordinati e autonomi, o soggetti ad essi equiparati ai sensi della vigente normativa.

2. Requisito essenziale richiesto è l'assenza per il soggetto di condanne penali a qualsiasi titolo. L'idoneità fisica, certificata dagli organi del servizio sanitario nazionale, sarà richiesta all'atto dell'avvio del progetto con riferimento esclusivamente allo specifico settore d'impiego.

Art. 3
(Ambito operativo)

1. Il servizio civile volontario degli anziani è espletato in attività senza scopo di lucro e in ambiti aventi le seguenti caratteristiche:

- a) trasporto con mezzi pubblici per l'accesso a prestazioni sociali e socio sanitarie;
- b) insegnamento nei corsi professionali e tutoraggio nei percorsi formativi di collegamento tra la scuola ed il mondo del lavoro, anche in relazione alle iniziative promosse dalle organizzazioni sindacali e di impresa;
- c) sorveglianza presso le scuole, durante il movimento degli studenti, presso le mense e le biblioteche scolastiche, e sugli scuolabus;
- d) sorveglianza durante le mostre e le manifestazioni giovanili;
- e) animazione, gestione, custodia e vigilanza di musei, biblioteche e parchi pubblici, sale di ritrovo e di quartiere, palestre e impianti sportivi, aree sportive attrezzate, centri sociali, sportivi, ricreativi e culturali;
- f) conduzione di appezzamenti di terreno di proprietà o di uso pubblico i cui proventi sono destinati ad uso sociale;
- g) iniziative volte a far conoscere e perpetuare le tradizioni di artigianato locale;

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1**
(Finalità)

Identico

Art. 2
(Destinatari)

1. *Identico*

2. Requisito essenziale richiesto è l'assenza per il soggetto di condanne penali. L'idoneità psicofisica, ove richiesta a seconda dell'ambito operativo indicato all'articolo 3, è certificata dalle strutture competenti dell'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR).

Art. 3
(Ambito operativo)

1. Il servizio civile volontario degli anziani è espletato in attività senza scopo di lucro e in ambiti aventi le seguenti caratteristiche:

- a) trasporto ~~con mezzi pubblici~~ per l'accesso a prestazioni sociali e socio sanitarie;
- b) attività di tutoraggio e integrazione all'insegnamento nei corsi professionali e nei percorsi formativi, nonché nelle attività di doposcuola e insegnamento degli antichi mestieri;**
- c) *identica*
- d) sorveglianza durante le mostre e le manifestazioni ~~giovanili~~;
- e) *identica*
- f) *identica*
- g) *identica*

- h) assistenza, anche domiciliare, a minori, anziani, soggetti portatori di handicap e ad altre categorie a rischio di emarginazione, in ausilio al personale dei servizi sociali;
- i) assistenza culturale e sociale negli ospedali, in tutte le strutture ricettive per soggetti deboli e nelle carceri, in modo particolare in quelle minorili;
- j) attività per la prevenzione delle dipendenze (da cibo, sostanze stupefacenti, alcool, fumo, sesso e porno dipendenza, gioco d'azzardo patologico, shopping compulsivo, televisione, internet e cellulare);
- k) interventi di carattere ecologico, stagionali o straordinari, nel territorio, nei litorali, nelle zone boschive;
- l) campagne e progetti di solidarietà sociale.

Art. 4

(Accreditamento degli Enti pubblici e privati)

1. Gli enti pubblici e privati che intendono accreditarsi per lo svolgimento del servizio civile volontario degli anziani presentano domanda secondo tempi e modalità stabiliti dalla Giunta regionale attraverso un bando pubblico.

Art. 5

(Modalità)

1. L'affidamento del servizio civile avviene in applicazione di criteri preventivamente stabiliti e resi noti mediante avvisi pubblici nel comune nel quale l'attività viene richiesta.

2. L'affidamento del servizio sarà regolato con la sottoscrizione di un atto d'impegno da entrambe le parti che non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.

3. L'atto d'impegno prevede almeno:

- a) l'articolazione delle prestazioni secondo moduli temporali;
- b) la facoltà per l'anziano di articolare l'attività solo in alcuni dei moduli temporali previsti;
- c) l'eventuale copertura dei costi sostenuti per l'attività resa;
- d) la facoltà per l'anziano di recedere dall'impegno con la previsione di un congruo preavviso;
- e) l'impegno del volontario ad adeguarsi alle disposizioni dettate dalla normativa e alle prescrizioni impartite dall'Ente d'impiego in ordine

h) attività di sostegno a favore di famiglie con minori, anziani, persone con disabilità ed altre categorie a rischio di emarginazione;

i) assistenza culturale e sociale **nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie, sociali, educative negli ospedali, in tutte le strutture ricettive per soggetti deboli** e nelle carceri, in modo particolare in quelle minorili, **in ausilio agli operatori professionali;**

j) attività **di sensibilizzazione** per la prevenzione delle dipendenze da cibo, sostanze stupefacenti, alcool, fumo, sesso e porno dipendenza, gioco d'azzardo patologico, shopping compulsivo, televisione, internet e cellulare, **in collaborazione con le strutture pubbliche competenti per materia;**

k) *identica*

l) *identica*

Art. 4

(Accreditamento degli Enti pubblici e privati)

Identico

Art. 5

(Modalità)

1. *Identico*

2. *Identico*

3. L'atto d'impegno prevede almeno:

- a) *identica*
- b) la facoltà per l'anziano **volontario** di articolare l'attività solo in alcuni dei moduli temporali previsti;
- c) **il rimborso delle spese sostenute dall'anziano volontario così come documentate;**
- d) la facoltà per l'anziano **volontario** di recedere dall'impegno con la previsione di un congruo preavviso;
- e) l'impegno del ~~del~~ **dell'anziano** volontario ad adeguarsi alle disposizioni dettate dalla normativa e alle prescrizioni impartite dall'ente **di cui**

all'organizzazione del servizio e alle particolari condizioni di espletamento;

f) il volontario è tenuto al rispetto della privacy secondo la normativa vigente.

4. Gli enti che impiegano gli anziani nel servizio civile stipulano, a favore degli stessi, una polizza assicurativa contro il rischio di infortuni, nonché contro il rischio di responsabilità civile verso terzi.

Art. 6

(Conferenza programmatica regionale)

1. La Giunta regionale, entro il mese di novembre di ciascun anno, convoca una conferenza programmatica e di valutazione, invitando le parti sociali e le pubbliche amministrazioni interessate e coinvolte nell'attuazione di questa legge, per discutere le esperienze realizzate nel corso dell'anno e le iniziative programmatiche per l'anno successivo.

Art. 7

(Contributo regionale)

1. A carico del bilancio della Regione, è autorizzata la concessione di un contributo agli enti promotori per lo sviluppo delle iniziative e dei progetti delle attività socialmente utili per gli anziani da erogare sulla base di criteri stabiliti entro il mese di gennaio di ogni anno da parte della Giunta che tenga conto dei risultati della conferenza programmatica regionale di cui all'articolo 6.

Art. 8

(Disposizioni finanziarie)

1. Per gli interventi previsti da questa legge l'entità della spesa è stabilita a decorrere dal primo anno successivo dalla sua approvazione con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese indicate al comma 1 sono iscritte nell'UPB 53007 a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce, ai fini della gestione, nello stato di previsione della spesa del Programma operativa annuale (POA).

~~all'articolo 4 d'impiego~~ in ordine all'organizzazione del servizio e alle particolari condizioni di espletamento;

f) **il rispetto, da parte dell'anziano volontario, della privacy secondo la normativa vigente.**

4. Gli enti che impiegano gli anziani **volontari** nel servizio civile stipulano, a favore degli stessi, una polizza assicurativa contro il rischio di infortuni, nonché contro il rischio di responsabilità civile verso terzi.

Art. 6

(Conferenza programmatica regionale)

1. *Identico*

Art. 7

(Contributo regionale)

1. A carico del bilancio della Regione è autorizzata la concessione di un contributo agli enti **accreditati**, di cui all'articolo 4, ~~promotori~~ per lo sviluppo delle iniziative e dei progetti delle attività socialmente utili per gli anziani **volontari**. ~~da erogare~~, **Il contributo è erogato** sulla base di criteri stabiliti, entro il mese di gennaio di ogni anno, da parte della Giunta **regionale**, ~~che tenga~~ **tenendo** conto dei risultati della Conferenza programmatica regionale di cui all'articolo 6.

Art. 8

(Disposizioni finanziarie)

1. **Agli oneri derivanti dall'applicazione di questa legge, quantificati in euro 180.000,00 per l'anno 2018 si provvede mediante impiego di quota parte degli stanziamenti già iscritti nella Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglie", Programma 03 "Interventi per gli anziani", del bilancio di previsione per l'anno 2018/2020 relativi a "contributi agli enti pubblici e privati accreditati per lo sviluppo di iniziative, progetti e attività socialmente utili per gli anziani" autorizzati nella Tabella C della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 39 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2018/2020 della Regione marche. Legge di stabilità 2018).**

2. **Per gli anni successivi la spesa è autorizzata con le rispettive leggi di bilancio.**

3. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni al bilancio finanziario gestionale e al documento tecnico, necessarie ai fini della gestione.

**Art. 8 bis
(Abrogazione)**

1. Nella Tabella C allegata alla l.r. 39/2017 la voce: “Contributi agli enti pubblici e privati accreditati per lo sviluppo di iniziative, progetti e attività socialmente utili per gli anziani - corrente” inserita nella Missione 12 - Programma 03, è soppressa.